



Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro

Ordinanza

(Disciplina dell'attività di snorkeling trainato nelle acque del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro)

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro,

- Vista:** la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”* Col.reg. 72;
- Visto:** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172”*, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n.229 *“Revisione ed integrazione del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 7 ottobre 2015, n.167”*;
- Visto:** il Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146, recante il *“Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto”*;
- Visto:** il dispaccio prot. n.143592 in data 29 ottobre 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante *“Richiesta di chiarimenti per l'utilizzo di unità da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving”*;
- Vista:** la propria Ordinanza n.03/2011 emanata in data 24 gennaio 2011 relativa alla disciplina delle attività subacquee non professionali nelle acque del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro;
- Vista:** la propria ordinanza n.10/2011 emanata in data 18 febbraio 2011 relativa al regolamento del porto di Cariatì Marina (CS);
- Vista:** la propria Ordinanza n.56/2015 emanata in data 24 giugno 2015 relativa alla disciplina della navigazione da diporto e alle attività connesse che si svolgono nelle acque del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro;
- Vista:** la propria ordinanza n.1/2018 emanata in data 30 gennaio 2018 relativa alla regolamentazione della navigazione, sosta e accosti nel porto di Corigliano Calabro (CS);
- Vista:** la propria Ordinanza n.39/2018 emanata in data 26 giugno 2018 relativa alla disciplina delle attività di locazione e noleggio dei natanti da diporto nell’ambito del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro;
- Vista:** la propria Ordinanza n.42/2018 in data 3 luglio 2018 recante modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.56/2015 in data 24 giugno 2015;
- Vista:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare vigente;
- Visti:** gli articoli 17 *“Attribuzioni degli uffici locali”*, 30 *“Uso del demanio marittimo”* e

81 “*Altre attribuzioni di polizia*” del R.D. 30.03.1942, n.327 “*Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione*”, nonché l’articolo 59 “*Ordinanza di polizia marittima*” del D.P.R. 15.02.1952, n.328 “*Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima*”;

Ritenuto: opportuno emanare disposizioni di dettaglio che garantiscano un elevato grado di sicurezza nello svolgimento dell’attività di *snorkeling* trainato nelle acque del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro

ORDINA

Articolo 1 - Definizioni

Nell’ambito del presente provvedimento, per *snorkeling* trainato si intende l’attività di *snorkeling*, così come definita dall’ordinanza n.03/2011 emanata in data 24 gennaio 2011 in premessa citata, che consiste nell’avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo *snorkeling* di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più evoluzioni. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante.

Articolo 2 - Prescrizioni generali

1. L’attività di *snorkeling* trainato è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nell’Ordinanza n.03/2011 emanata in data 24 gennaio 2011 in premessa richiamata.
2. L’esercizio dell’attività di *snorkeling* trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all’osservanza delle condizioni riportate anche nelle ordinanze n.56/2015 emanata in data 24 giugno 2015 (così come modificata ed integrata dall’Ordinanza n.42/2018 in data 3 luglio 2018) e n.39/2018 emanata in data 26 giugno 2018 in premessa richiamate.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 3 - Requisiti e condizioni

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui all’articolo 5 dell’Ordinanza n.39/2018 emanata in data 26 giugno 2018, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall’articolo 39 del Codice della nautica da diporto e comunque deve essere maggiorenne;

- b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
3. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e nell'allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 recante il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
- a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al Decreto ministeriale 25 maggio 1988, n.279 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai metri 30 (trenta);
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
4. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
5. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
6. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri 12 (dodici) né superiore a metri 30 (trenta) durante le fasi di esercizio.
7. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
8. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'articolo 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 02 ottobre 1968, n.1639, consistente in una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
9. Ogni unità può trainare esclusivamente 1 (un) praticante lo *snorkeling* per volta.
10. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della relativa fascia di mare è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla

perizia nautica al fine di evitare incidenti. Fermo restando il divieto di balneazione all'interno del corridoio di lancio, l'attraversamento dello stesso deve avvenire senza traino del bagnante.

11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o da altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti

Articolo 4 - Divieti e limiti

1. Lo *snorkeling* trainato può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate.
2. Durante l'esercizio dell'attività di traino è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - nel periodo notturno;
 - oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
 - negli specchi acquei interdetti alla balneazione o alla navigazione in ragione di provvedimento legittimamente emanato;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dalla costa;
 - in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere;
 - lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti e dei canali del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro, nonché nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti del Compartimento Marittimo di Corigliano Calabro
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri da segnalamenti marittimi e dai galleggianti che segnalano la presenza di operatori subacquei;
 - nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi ed a distanze inferiori ai 300 (trecento) metri dalle navi mercantili e ai 1000 (mille) metri dalle militari alla fonda;
 - negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico sanitari;
 - ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
 - oltre 1 (un) miglio dalla costa.
3. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di *snorkeling* trainato, è fatto divieto:
 - a) di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino;
 - b) di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.

4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare, con rotte parallele alla linea di costa. Siano osservate le norme contenute nella Col.reg 72.

Articolo 5 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni contenute nelle ordinanze n.03/2011 emanata in data 24 gennaio 2011, n.10/2011 emanata in data 18 febbraio 2011, n.56/2015 emanata in data 24 giugno 2015, n.1/2018 emanata in data 30 gennaio 2018, n.39/2018 emanata in data 26 giugno 2018, n.42/2018 in data 3 luglio 2018 ed alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare in premessa citate.

Articolo 6 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero reato, i contravventori alla seguente ordinanza integreranno le seguenti fattispecie:
 - a) articolo 53, comma 3, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il "*Codice della nautica da diporto*", laddove la violazione riguardi le regole di condotta, le generalità, le condizioni, i requisiti, i limiti ed i divieti relativi all'utilizzo delle tipologie di unità da diporto disciplinate dal regolamento allegato;
 - b) articolo 53, comma 3, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il "*Codice della nautica da diporto*", nei casi in cui la violazione riguardi le formalità di comunicazione, ovvero gli adempimenti finalizzati all'informazione od alla registrazione di attività consentite a mente del regolamento allegato, laddove la condotta sia inscindibilmente connessa all'utilizzazione di unità da diporto ivi disciplinate;
 - c) articolo 53, comma 4, del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il "*Codice della nautica da diporto*", nei casi in cui la violazione di cui alla lettera b) del presente articolo riguardi gli obblighi di tenuta a bordo dei documenti prescritti anche dal regolamento allegato.
2. Ove le violazioni di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo siano connesse all'utilizzo di imbarcazioni ovvero navi da diporto, si applicano le disposizioni per esse previste dalle pertinenti norme di cui agli articoli 53 e seguenti del richiamato Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.

Articolo 7 - Pubblicità

Ai sensi dell'articolo 32 "*Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea*" della Legge 18.06.2009, n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", la presente ordinanza

è pubblicata mediante inserzione nella sezione “*Ordinanze*” del sito informatico istituzionale della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, all’indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro>.

Corigliano Rossano (CS), 12 maggio 2020

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Alberto MANDRILLO

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n.82
--